



## LA FRODE CONTINUA DELLA PREVENZIONE ED UNA RETROATTIVITÀ A CORRENTE ALTERNATA

In materia di prevenzione, la sentenza 24/2019 della Corte Costituzionale, con motivazioni animate da logiche di Realpolitik, ha avallato una sorta di potestà legislativa concorrente in capo al giudice, ben oltre gli ambiti della nomofilachia (che è mera “vigilanza sulla Legge”, nel suo etimo), consentendogli di intervenire direttamente sulla struttura dell’art. 1 lett. b) CAM, sino a sanarne i genetici difetti di essenziali qualità, quali la accessibilità del precetto e la prevedibilità della sanzione.

Così “perfezionata” la norma, la Corte Costituzionale ha chiarito che il pericoloso “semplice” è soltanto colui il quale abbia commesso una pluralità di delitti lucrogenetici che, in una determinata fase della sua vita, abbiano costituito l’unica o la più rilevante fonte del suo reddito.

In forza della affermata retroattività delle disposizioni di prevenzione, la Corte di Cassazione è giunta subito ad affermare la retroattività dell’interpretazione integrativa del precetto, pur se non accessibile e non prevedibile al momento della condotta sanzionata (tra le tante, Sez. I n. 15954/22), descrivendo la propria “elaborazione” come un esercizio di garantismo a protezione della posizione degli incisi: applicare al passato la norma “tassativizzata” significherebbe estendere le garanzie di nuova elaborazione, assicurando un regime applicativo più “giusto”.

In realtà, ciò consente l’applicazione di norme che, *ratione temporis*, erano ritenute incostituzionali – in quanto imprevedibili ed inaccessibili – così determinando non una contrazione, ma un ampliamento delle occasioni di irrogazione delle misure di prevenzione.

Ma *quid iuris* se, invece, si constata che una confisca è stata disposta in casi oggi non più integranti ipotesi di pericolosità, perché non rientranti nel perimetro di “determinatezza” tracciato dall’orientamento tassativizzante?

La Corte di Cassazione, che avalla la retroattività in *malam partem* della propria giurisprudenza, non ne ammette quella in *bonam partem* (Sez, 5 n. 23592/24), affermando che, per i casi giustiziati con confisca, la sentenza 24/19 della Corte Costituzionale non può consentire una rivalutazione di ciò che è stato oggetto di una decisione ormai definitiva.

Quando si dovrebbe riparare all’errore giudiziario, quindi, la giurisprudenza cessa d’essere “integrazione del precetto di prevenzione” e torna semplice nomofilachia, perdendo così la natura di fonte normativa suscettibile di applicazione retroattiva.

E il “diritto dei giudici” diventa nuovamente “giurisprudenza”.

Fenomeni dispercettivi, che solo la prevenzione può regalare.

Roma, 15 luglio 2024

La Giunta

L’Osservatorio Misure patrimoniali e di prevenzione

**Unione Camere Penali Italiane**

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma

Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it

C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005